Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 settembre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1960.
Delimitazione della zona portuale interna di Limonta (lago di Como).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Limonta, sita nella circoscrizione territoriale del comune di Limonta, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:2000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende il foglio mappale n. 4 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende: la particella 1371 (pontile) ed uno specchio di acqua antistante il pontile stesso.

Essa è delimitata come segue:

lato verso terra *A-B*: dal limite verso lago delle particelle 231 e 1344, 1191, 1362, 56, 269, della strada comunale Puncetta, delle particelle 278 (lato nord-ovest) e 1496;

lato *B-C*: da un allineamento lungo m. 140, in direzione lago del confine tra le particelle 233 e 234;

lato *A-D*: da un allineamento lungo m. 120 in direzione lago del lato occidentale della particella 1496;

lato *C-D*: dalla congiungente gli estremi *C* e *D* degli allineamenti suddetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto, con l'annessa planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 13 gennaio 1960

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1960
Registro n. 79 bilancio Trasporti (I.G.M.C.T.C.), foglio n. 240

(5989)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1960.
Sostituzione del gestore dell'esercizio delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 10 luglio 1957, n. 614, relativa alla sistemazione dei servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1957, n. 2994, con il quale l'ispettore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dott. ing. Ettore Parducci è stato nominato gestore dell'esercizio delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como;

Ritenuta l'opportunità che, con effetto dal 1° settembre 1960, le funzioni di gestore dell'esercizio delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como vengano affidate al direttore centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dott. ingegnere Alberto Pizzorno, collocato a riposo;

Decreta:

A decorrere dal 1° settembre 1960 il direttore centrale a riposo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dott. ing. Alberto Pizzorno è nominato gestore dell'esercizio con amministrazione autonoma, in nome e per conto dello Stato, delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, in sostituzione dello ispettore generale a riposo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dott. ing. Ettore Parducci.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1960
Registro n. 80 bilancio Trasporti (I.G.M.C.T.C.), foglio n. 171

(5990)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1960.

Classificazione fra le provinciali di due strade in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1960, n. 2412 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Bari e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese in detto piano *b*), sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le due seguenti strade:

dall'innesto con la strada statale n. 96, presso il passaggio a livello Bari-Modugno, per Modugno-Bitetto-Grumo sino all'innesto con la stessa strada statale n. 96 dopo Toritto;

dall'innesto con la strada statale n. 98 per Sovereto-Terlizzi-Ruvo di Puglia-Corato sino all'innesto con la stessa strada statale n. 98;

Considerato che tali strade non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale n. 2412;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 sono classificate provinciali le seguenti strade:

dall'innesto con la strada statale n. 96, presso il passaggio a livello Bari-Modugno, per Modugno-Bitetto-Grumo, sino all'innesto con la stessa strada statale n. 96 dopo Toritto;

dall'innesto con la strada statale n. 98 per Sovereto-Terlizzi-Ruvo di Puglia-Corato, sino all'innesto con la stessa strada statale n. 98.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1960

p. *Il Ministro*: MAGRÌ

(5910)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1960.

Norme per l'importazione di patate da semina per la campagna 1960-61.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1954, n. 181), concernente la disciplina della importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1949 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 1949, n. 222), concernente la liberalizzazione degli scambi commerciali intraeuropei;

Vista la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, firmata a Roma nel 1951;

Vista la nota alla voce 07.01-*f* della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105;

Considerata l'opportunità di disciplinare l'importazione dall'estero di patate da semina per la campagna 1960-61;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1960-61 l'importazione di tuberi di patate da semina prodotti o provenienti da Paesi per i quali non è, alla data del presente decreto, già previsto il regime «a dogana», è subordinata alle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Nel caso che il Ministro per il commercio con l'estero ritenga di devolvere alle dogane la facoltà di consentire direttamente l'importazione di tuberi di patate da seme da altri Paesi, oltre quelli per i quali è già previsto il regime «a dogana» il provvedimento è disposto d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 2.

Le spedizioni di patate da semina, di qualunque provenienza estera debbono essere accompagnate dal certificato fitopatologico previsto dall'art. 4, lettera *c*) del decreto ministeriale 30 ottobre 1957, completato dalle dichiarazioni supplementari, secondo il modello allegato al presente decreto.

Art. 3.

Le patate da semina da importarsi debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso aventi i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza e corrispondere alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Art. 4.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus), ovvero provenienti da località infeste da H. rostochiensis, da Corynebacterium sepedonicum, da Synchytrium endobioticum, da coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (E. cucumeris, E. fuscula); da Phithorimaca operculella o da altri parassiti non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'art. 3, i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione in territorio italiano e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica, il nome, nonchè la sede del produttore.

Art. 6.

Al fine di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei suggelli, in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione e manipolazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone ispezioni alle dogane per decidere sulla definitiva ammissione del prodotto in Italia, nonchè sopraluoghi ai magazzini di sosta, di spedizione e distribuzione delle patate da seme importate.

I compiti relativi agli accertamenti di cui all'art. 5 ed al precedente comma vengono conferiti alla Stazione di patologia vegetale di Roma, la quale si avvale dell'opera degli Osservatori di fitopatologia e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria l'apertura degli imballaggi originali, gli enti ed uffici addetti al controllo di cui al presente articolo provvederanno perchè tanto l'apertura quanto la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subìto sostituzioni o mescolamenti.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti organi, le indicazioni del caso e di esibire i documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 7.

L'importazione di patate da semina sia o non in applicazione del successivo art. 8 non può protrarsi oltre il 15 aprile 1961 e la visita fitosanitaria alle patate da seme importate ai sensi del presente decreto dovrà effettuarsi all'atto del loro passaggio per le stazioni ferroviarie di Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso, Fortezza, San Candido, Pontebba e Poggio Reale per la merce diretta in Italia a mezzo ferrovia e all'atto dell'arrivo ai porti di Genova, Venezia, Trieste, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Palermo, Catania, Siracusa, Cagliari ed Olbia per quella spedita per via mare, in modo che i prodotti stessi siano sottoposti a controllo prima della loro introduzione nel territorio doganale italiano o dopo aver effettuato il minor percorso possibile nel territorio stesso.

La visita fitosanitaria alle patate da semina, può altresì aver luogo a Torino per la merce transitante da Modane; a Milano per quella transitante da Domodossola, Luino e Chiasso; a Bolzano per quella transitante da Fortezza e da San Candido; a Udine per quella transitante da Pontebba; a Prosecco e Trieste per quella transitante da Poggio Reale.

Lo sdoganamento del prodotto, oltre che presso le dogane esistenti nelle stazioni e nei porti anzidetti, potrà avvenire anche presso le dogane di Como e Messina (ferrovia) previa visita fitosanitaria da effettuarsi in conformità di quanto previsto al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Il contingente delle patate da semina che, ai sensi della nota alla voce 07.01-*f* della tariffa dei dazi doganali, può essere importato in esenzione dal dazio, è fissato per la campagna 1960-61 in q.li 600.000.

Le patate da semina ammesse all'importazione in esenzione da dazio devono appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « originale » o equivalente.

L'importazione di tuberi della classifica immediatamente successiva, potrà essere consentita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando ricorrano particolari circostanze che ne rendano opportuna l'introduzione.

Art. 9.

Le ditte che intendono importare patate da seme in esenzione dal dazio doganale dovranno, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentare, su carta da bollo da L. 200, domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e, per conoscenza, al Ministero del commercio con l'estero, fornendo i seguenti dati:

a) Paese di provenienza;

b) zona di produzione;

c) varietà, classifica e quantitativo per ciascuna classe;

d) dogana di transito;

e) provincia di collocamento.

Qualora il prodotto da importare sia destinato alla vendita, la domanda dovrà essere corredata da apposito certificato della Camera di commercio o della Prefettura, attestante che il richiedente è in possesso della autorizzazione prefettizia per il commercio delle sementi rilasciata ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Nel caso invece che il prodotto venga importato per le esigenze aziendali dell'operatore, la domanda, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, dovrà indicare il fondo dove sarà effettuata la coltivazione, specificando l'estensione di esso, la località in cui trovasi ubicato e la superficie che sarà investita alla coltura di patate.

La domanda stessa dovrà essere munita del visto del capo del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale accerterà la rispondenza del quantitativo di patate da semina da importare all'effettivo fabbisogno.

Per i soci di cooperative agricole legalmente costituite la domanda di importazione in esenzione doganale può essere fatta dalla cooperativa cui i soci stessi appartengono. In quest'ultimo caso la domanda dovrà essere corredata dell'elenco dei soci per le cui esigenze aziendali viene effettuata l'importazione fornendo per ciascuno di essi le notizie previste dal precedente comma.

La possibilità di prendere in considerazione le domande che perverranno da agricoltori singoli, dalle cooperative e dalle ditte commerciali che non hanno importato patate da semina nell'ultimo triennio, sarà esaminata in relazione al numero ed all'entità delle assegnazioni richieste.

Qualora il richiedente indichi più di una domanda di transito, i dati di cui sopra dovranno essere specificati con riferimento ai quantitativi che il richiedente stesso intende far transitare in ciascuna dogana.

Art. 10.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, subordinatamente al rilascio, ove necessario, della autorizzazione all'importazione da parte del Ministero del commercio con l'estero, stabilisce, tenuto conto delle caratteristiche delle patate da semina da importare e della utilità dell'impiego di esse ai fini dello sviluppo della pataticoltura nazionale, se ed a quali condizioni la richiesta di importazione possa essere ammessa a beneficiare della esenzione doganale.

Per le partite di patate ammesse al beneficio della esenzione doganale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino alla concorrenza del contingente di 600.000 quintali, rilascia alla ditta importatrice apposito bollettino, copia del quale viene rimessa alla dogana prescelta ed al competente Osservatorio fitopatologico.

A quest'ultimo compete di accertare, ai fini del beneficio della esenzione doganale, la corrispondenza dei requisiti e delle caratteristiche delle patate a quelli indicati nell'anzidetto bollettino. Tale bollettino sarà nominativo e quindi non cedibile.

Art. 11.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite, ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale e per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1960

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Certificato fitopatologico con le dichiarazioni supplementari richieste per l'esportazione di patate da semina in Italia.

Servizio per la produzione delle piante di . . . . . .

Si certifica che le piante, parte di piante e prodotti vegetali sotto descritti accuratamente esaminati, in tutto o su campione rappresentativo, in (data) . . . da (nome) . . . delegato speciale per le malattie delle piante, sono ritenuti a suo giudizio, praticamente immuni da nemici e malattie dannose alle colture, e che la spedizione è giudicata conforme alle norme fitosanitarie attualmente in vigore nel Paese importatore, come è specificato nella dichiarazione supplementare di cui appresso.

Descrizione della spedizione

Cognome, nome e indirizzo dello speditore . . . . . . cognome, nome e indirizzo del destinatario . . . . . . mezzo di trasporto . . . . . luogo di entrata . . . . contenuto della spedizione . . . . nome botanico (su domanda del Paese importatore) . . . . . . numero e natura dei colli . . . peso kg. . . . . . marca dei colli . . . . provenienza . . . .

Fumigazione o disinfestazione

(da riempire su domanda del Paese importatore)

Data . . . . trattamento . . . durata del trattamento . . . . prodotti chimici usati e concentrazione . . . .

Dichiarazioni supplementari

(da riempirsi dagli organi competenti del Paese esportatore)

A) Dichiarazioni riguardanti l'origine e sanità del prodotto:

a) le patate da semina, formanti oggetto della presente spedizione ed esaminate in data odierna, sono state riscontrate immuni del cancro (Synchytrium endobioticum), da scabia (Streptomices app), da tignola (Phithorimaca operculella), e da altre alterazioni e provengono per intero dalle colture eseguite da (1) . . . . e situate nel comune di . . . . provincia di . . . . ;

b) le colture anzidette sono state riscontrate immuni dai seguenti parassiti: marciume anulare (Corynebacyrium sepedonicum) nematode delle patate (H. rostochiensis), cancro, tignola delle patate e coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (E. cucumeris, E. fuscula); inoltre sono state riscontrate praticamente immuni da virosi;

c) per la spedizione di patate da semina di cui trattasi sono impiegati imballaggi nuovi;

d) ogni collo è stato munito, dal sottoscritto delegato, di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale;

e) le patate da semina sono prive di terra.

B) Dichiarazioni relative alla spedizione:

a) varietà delle patate . . . . ;

b) classifica di riproduzione . . . . ;

c) contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di queste . . . . ;

d) numero . . . . ; vagone . . . . . . ;

e) nome e indirizzo del concessionario del permesso di importazione . . . .

C) Dichiarazione riguardante l'avvenuto controllo tecnico alle colture.

Le colture di patate da semina sopra indicate sono state sottoposte a rigorosa selezione ed al controllo di questo Organo e le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).

(Timbro)

L'incaricato del Servizio fitosanitario
. . . .

Data. . . . .

(1) Nome dell'ente, della ditta o del privato che ha coltivato le piante.

(6036)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sul Colle di Conegliano sita nell'ambito del comune di Conegliano (Treviso).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 giugno 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sul Colle di Conegliano sita nell'ambito del comune di Conegliano (Treviso);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Conegliano;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con il Castello, il parco pubblico, con le sue verdi pendici, un quadro naturale di non comune bellezza avente anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sul Colle di Conegliano sita nel territorio del comune di Conegliano (Treviso) compresa tra la delimitazione del precedente vincolo fino a via Beccaruzzi; da questa via seguendo una linea a ml. 40, a nord di via Caronelli fino al viale Gorizia; dal viale Gorizia e quindi seguendo confine tra il foglio III Sezione *E* ed il foglio IV Sezione *D* Costa, fino a via del Castello per congiungersi alla delimitazione del precedente vincolo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Conegliano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 settembre 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 30 (stralcio) della seduta tenutasi il 16 giugno 1959

Ordine del giorno

1) (*Omissis*);

2) *Zona da proporre al vincolo sul Colle di Conegliano.*

(*Omissis*).

2. Il presidente propone quindi la discussione del secondo argomento all'ordine del giorno:

Zona da vincolare sul Colle di Conegliano.

Ricorda ai componenti che parte di detto Colle è già sotto tutela.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione la Commissione all'unanimità, a norma dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, propone che:

« considerato che il Colle di Conegliano, coronato dal Castello e dal parco pubblico con le sue verdi pendici costituisce nel suo insieme una cospicua bellezza panoramica della pittoresca e antica cittadina »

il vincolo venga esteso anche sul pendio del Colle di Conegliano di tutta la zona compresa tra la delimitazione del precedente vincolo fino a via Beccaruzzi, da questa via, seguendo una linea a ml. 40, a nord di via Caronelli, fino al viale Gorizia; dal viale Gorizia e quindi seguendo il confine tra il foglio III, Sezione *E* ed il foglio IV, Sezione *D* Costa, fino a via del Castello per congiungersi alla delimitazione del precedente vincolo, come indicato nella planimetria allegata.

(*Omissis*).

Alle ore 13 la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: prof. Luigi COLETTI

Il segretario: prof. Ariello BENVEGNÙ

(5997)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Ragioneria generale ed applicata » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Torino è vacante la cattedra di « Ragioneria generale ed applicata », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6040)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio idraulico di miglioramento fondiario « VI Circondario del canale Cento », con sede in Cento (Ferrara).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 22835, in data 6 agosto 1960, è stato approvato con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio idraulico di miglioramento fondiario « VI Circondario del canale Cento », con sede in Cento (Ferrara), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella adunanza del 10 marzo 1960.

(5844)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 2 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1960, registro n. 22 Interno, foglio n. 139, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roma di un mutuo di lire 24.218.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio per l'esercizio 1960.

(6058)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare in donazione un immobile sito in Urbino (Pesaro).

Con decreto ministeriale n. 300.8/62159 in data 27 agosto 1960, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Urbino (Pesaro), di un terreno della superficie di mq. 1205, sito in Urbino, indicato nel catasto comunale alla partita 6621 intestato alla G.I.L. mappa n. 24-*b*, foglio n. 164, M.U., confinante con via Bramante, con il piazzale Roma, con il viale Don Minzoni e col fabbricato adibito a Casa di rieducazione, del periziato valore di lire 5.000.000 da utilizzarsi per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(5963)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare in donazione un immobile sito in Licata (Agrigento).

Con decreto ministeriale n. 300.8/62173, in data 25 agosto 1960, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Licata (Agrigento), di un terreno della superficie di mq. 1440, sito in Licata, indicato nel catasto comunale alle particelle numeri 25 e 240, foglio di mappa n. 121, allegato A, confinante con via Giarretta, con l'area di ragione Grillo Giuseppe, con altra area comunale e con cabina elettrica S.G.E.S., del periziato valore di L. 3.600.000 da utilizzarsi per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(5952)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare una porzione di terreno adiacente alla Casa della Madre e del Bambino di Ortona a Mare (Chieti).

Con decreto ministeriale n. 300.8/62175, in data 25 agosto 1960, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 1.066.000 dai germani Massari Silvana, Ettore Felicia e Luigi, usufruttuaria in parte Mosca Maria, ved. Massari, una porzione di terreno adiacente la Casa della Madre e del Bambino, di Ortona a Mare (Chieti), della superficie effettiva di mq. 410, indicato nel catasto comunale alla partita 6606, foglio 25, identificato nel tipo di frazionamento con le particelle n. 168 a) e 155 a), e confinante con proprietà eredi Mosca, eredi Nervegna ed Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia da adibirsi a giardino.

(5950)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare in donazione un immobile sito in Castrovillari (Cosenza).

Con decreto ministeriale n. 300.8/62172 in data 25 agosto 1960, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Castrovillari (Cosenza) di un terreno della superficie di mq. 1000, sito in Castrovillari, indicato nel catasto comunale per mq. 100 nella particella n. 164, foglio XXIII e per mq. 900 nella particella n. 160, foglio XIII, confinante da un lato con la Strada statale n. 105, mediante banchina, da altro lato con suolo della Parrocchia di Santa Lucia e con terreni di proprietà del Comune e dell'E.C.A., del periziato valore di L. 500.000, da utilizzarsi per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(5964)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare in donazione un immobile sito in Ferrara « Rione Mortara ».

Con decreto ministeriale n. 300.8.62155, in data 25 agosto 1960, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Ferrara, di un terreno della superficie di mq. 1537 circa, sito in Ferrara. via Galilei « Rione Mortara », indicato nel catasto comunale al foglio 383, col mappale 10188, confinante ad est con via Galilei, ad ovest con l'orto dei Frati di Santo Spirito, a sud con le ragioni Marzola ed a nord con ragioni diverse, del periziato valore di L. 15.000.000, da utilizzarsi per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(5949)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 22 settembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,65	620,60	620,61	620,615	620,55	620,63	620,67	620,60	620,65	620,62
$ Can.	639,71	636,50	636,25	636,25	636 —	638,19	636 —	638,50	638,12	636,50
Fr. Sv.	144,12	144,16	144,13	144,155	144,05	144,16	144,175	144,15	144,16	144,16
Kr. D.	90,40	90,32	90,34	90,34	90,45	90,37	90,34	90,38	90,37	90,35
Kr. N.	87,21	87,22	87,22	87,255	87,30	87,22	87,245	87,22	87,23	87,20
Kr. Sv.	120,30	120,29	120,30	120,29	120,25	120,30	120,295	120,32	120,31	120,30
Fol.	164,65	164,62	164,62	164,625	164,65	164,63	164,625	164,62	164,63	164,63
Fr. B.	12,45	12,445	12,4465	12,439	12,435	12,45	12,43875	12,44	12,44	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,63	126,66	126,63	126,66	126,60	126,63	126,66	126,65	126,67	126,66
Lst.	1747,48	1746,50	1747,65	1747,05	1746,50	1747 —	1747,20	1747,40	1747,10	1746,70
Dm. occ.	148,79	148,83	148,84	148,83	148,82	148,83	148,825	148,84	148,83	148,84
Scell. Austr.	24,01	23,99	23,995	23,9875	24 —	24 —	23,9875	24,50	24 —	23,98

Media dei titoli del 22 settembre 1960

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	81,35
Id. 3,50 % 1902	80,80
Id. 5 % 1935	105,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,225
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,10
Id. 5 % 1936	101,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,125

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,725
B T Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 settembre 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,642
1 Dollaro canadese	636,125
1 Franco svizzero	144,165
1 Corona danese	90,34
1 Corona norvegese	87,25
1 Corona svedese	120,292
1 Fiorino olandese	164,625
1 Franco belga	12,439
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1747,125
1 Marco germanico	148,827
1 Scellino austriaco	23,987

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica ad ottanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 14 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1960 (registro n. 1 Sanità, foglio n. 301), con il quale è stato bandito un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica ad ottanta posti di guardia di sanità in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 20 aprile 1960;

Visto il decreto in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 26 successivo (registro n. 2 Sanità, foglio n. 223), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 9 aprile 1960, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso, occorre fissare la data in cui avrà luogo la prova pratica di scrittura sotto dettato;

Decreta:

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli ad ottanta posti di guardia di sanità in prova, di cui alle premesse, avrà luogo in Roma il giorno 13 ottobre 1960, alle ore 8,30 presso il Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4.

Roma, addì 14 settembre 1960

Il Ministro: GIARDINA

(6044)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Regione al 30 novembre 1959.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 43 in data 12 febbraio 1960, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Regione alla data del 30 novembre 1959;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni formulate dall'Ordine dei medici della Regione;

Vista la terna proposta dalle Assemblee consorziali e dai Comuni interessati e ritenuto opportuno far cadere la scelta sul sanitario maggiormente segnalato;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n. 4;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 e lo Statuto della Regione autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nei Comuni della Regione alla data del 30 novembre 1959, è costituita come segue:

Presidente:

Chantel dott. Enrico, assessore regionale alla sanità e assistenza sociale, appositamente delegato.

Componenti:

Barbero dott. Pietro Carlo, medico regionale;
De Matteis prof. dott. Franco, docente in patologia speciale medica;
Scartozzi prof. dott. Cesare, docente in clinica chirurgica;
Formento dott. Giuseppe, medico condotto titolare.

Membri aggiunti per la prova orale di lingua francese:

Gard prof. Patrizio preside del Liceo classico di Aosta;
Hosquet prof.ssa Teresa, insegnante di lingua francese.

Segretario:

Gontier Mario, funzionario dell'Amministrazione regionale.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori presso l'Ospedale Maria Vittoria di Torino non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Regione.

Aosta, addì 12 settembre 1960

Il Presidente: MARCOZ

(6004)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 9301 del 1° aprile 1959, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1958;

Viste le segnalazioni fatte pervenire dai competenti organi ed uffici, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1958, è costituita come segue:

Presidente:

Porfidia dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Balzar dott. Massimo, medico provinciale;
Zancan prof. Bernardo, docente in patologia medica;
Vecchietti prof. Giuseppe, docente in clinica ostetrica;
Gino dott. Francesco, medico condotto.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Fernando Savarese, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio sanitario provinciale.

Vercelli, addì 13 settembre 1960

Il medico provinciale capo: BALZAR

(6005)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.